



## **TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA**

Via S. Vincenzo De Paoli – tel. 0971/52071 – 55258 – fax 0971/53978  
Prot.tribmin.potenza@giustiziacert.it

Prot. 2929/17/E

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI  
Potenza, Matera e Lagonegro  
Pc. Ai magistrati e alla cancelleria civile

OGGETTO: Modalità di corretta costituzione in giudizio dei difensori nei procedimenti civili minorili.

Gentili Presidenti,

come già ho avuto modo di rappresentare informalmente, rilevo che sovente, nei fascicoli civili minorili, accade di riscontrare costituzioni in giudizio irrituali o incomplete, effettuate il più delle volte mediante il deposito di un semplice mandato difensivo, in assenza di una memoria di costituzione in giudizio, prima ancora che di un fascicolo di parte, e che sovente, sulla base di tali improprie costituzioni in giudizio, vengono avanzate istanze di liquidazione di compensi conseguenti all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

E' superfluo ricordare che l'art. 83 c.p.c., inserito nelle disposizioni generali del codice di rito, è applicabile anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ai quali si estende la previsione per cui la procura alle liti è apposta a margine o in calce all'atto di costituzione, ammettendo al più la consolidata giurisprudenza della Cassazione che essa possa essere apposta anche su un atto separato rispetto all'atto di costituzione, che comunque deve sussistere.

Nel caso in cui la parte alleghi produzione documentale, essa andrà inserita ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.p.c. nel fascicolo di parte, debitamente indicizzata.

In assenza di formale costituzione in giudizio, il difensore potrà esercitare funzioni di mera assistenza della parte, ma non avrà i poteri di rappresentanza processuale connessi al 'ministero della difesa', né potrà vedersi riconosciuto il compenso in caso di ammissione della parte al gratuito patrocinio. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 76 disp. att. cpc, i difensori muniti di procura possono


essere autorizzati a esaminare gli atti contenuti nel fascicolo o farsene rilasciare copia dal cancelliere, alle condizioni previste dalla legge.

Stante la durata nel tempo dei procedimenti civili, che non è predeterminabile alla luce delle esigenze di monitoraggio delle situazioni relative ai minori all'attenzione di questo Ufficio, sarebbe opportuno che, all'atto della presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze in favore dei difensori di parti ammesse al gratuito patrocinio - che potrebbe intervenire molto tempo dopo il decreto di ammissione emesso dal Consiglio dell'Ordine - e al fine di facilitare le verifiche di competenza dell'Ufficio, allegare la perdurante iscrizione dell'istante negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,

Prego le SV di valutare l'opportunità di diffondere questa nota tra i Vostri iscritti e colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Potenza, 19/7/2017

Il Presidente  
Dott.ssa Valeria Montaruli



TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DI POTENZA

Depositato in Cancelleria

Potenza 19/7/17



IL FUNZIONARIO G.  
Dr.ssa Maria Rita Sivo

